



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°003/2020**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

**VISTA** l'istanza assunta a prot. n°38531 in data 19/12/2019 della "G.S. Voga Veneta Mestre A.s.d.", con la quale ha comunicato di voler effettuare una manifestazione remiera denominata "PRIMA VOGADA DELL'ANNO", giunta alla sua 42<sup>a</sup> edizione, che si svolgerà nella giornata di domenica 12 gennaio 2020;

**RITENUTO** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla regata in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere al tempo stesso il regolare svolgimento della manifestazione;

**VISTO** la propria Ordinanza n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia";

**VISTI** gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**RENDE NOTO**

Che il giorno **12 gennaio 2020**, con inizio alle ore 09:45 e termine alle ore 11:00 circa, si svolgerà un corteo di imbarcazioni a remi denominato "**PRIMA VOGADA DELL'ANNO**" che, partendo dallo specchio acqueo antistante Santa Chiara (VE), proseguirà in Canal Grande interessando, successivamente, il **Bacino San Marco**, per proseguire infine lungo il Rio dei Greci, con arrivo a San Lorenzo.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nel tratto del **Bacino San Marco** compreso tra Punta della Dogana e Rio dei Greci interessato dal corteo "**PRIMA VOGADA DELL'ANNO**" è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio alle unità navali di qualsiasi tipologia.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle unità del Comitato Organizzatore e a quelle di assistenza ai regatanti partecipanti alla manifestazione, nonché ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di Soccorso, in ragione del loro ufficio.

I mezzi del “servizio pubblico di linea” che transitano lungo il percorso della manifestazione dovranno sostare ai pontili per il tempo strettamente necessario al passaggio delle imbarcazioni partecipanti al corteo di che trattasi.

## **Articolo 2**

Si fa obbligo al Comitato Organizzatore di predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni, opportunamente dislocate, che dovranno issare a riva una bandiera di colore bianco.

Il suddetto Comitato dovrà, inoltre, comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l'entrata in Bacino San Marco e successivamente, dopo il transito di tutte le unità navali, il termine di occupazione del bacino stesso.

## **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

**Venezia,** *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*